



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in tema di «Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2021 per il personale dei livelli I-III».

A seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 16274 del 29 aprile 2022 con la quale la delegazione dell'INFN per la contrattazione integrativa è stata autorizzata a sottoscrivere il testo del Contratto Collettivo nazionale Integrativo dell'INFN, il giorno 21 ottobre 2024 alle ore 11:00 ha avuto luogo in Roma, presso la Presidenza dell'INFN, l'incontro tra le delegazioni dell'INFN e quelle delle OO.SS. abilitate alla trattativa integrativa.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato testo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in tema di «Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2021 per il personale dei livelli I-III».

Per l'INFN:

Il Presidente della Delegazione trattante

Prof. Oscar Adriani

Il Direttore Generale
Dott. Nando Mirnella

Componente Delegazione
Dott. Vito Manzari

Il Direttore della Direzione Risorse Umane

Dott. Renato Carletti

Per le OO.SS.:

FLC CGIL

CISL FSUR

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

SNALS CONFISAL

ANIEF



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

ANNUALITÀ 2021 PER IL PERSONALE DEI LIVELLI I - III

Sommario

ART. 1.	PREMESSA	3
ART. 2.	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3.	COSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	3
ART. 4.	DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	3
ART. 5.	EVENTUALI ECONOMIE	6
ART. 6.	DECORRENZA	6

AT      



UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 1. Premessa

Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (di seguito definito CCNI) si propone lo specifico obiettivo di riconoscere concretamente l'impegno di tutto il personale ricercatore e tecnologo coinvolto nelle attività scientifiche dell'Istituto, con meriti riconosciuti in tutto il mondo sia per i risultati scientifici conseguiti, che per le posizioni di responsabilità ricoperte nelle più prestigiose istituzioni europee di ricerca. Con il presente CCNI, l'Istituto intende dare una risposta al grande impegno che il personale ricercatore e tecnologo garantisce alla comunità scientifica e a tutta la collettività attraverso gli effetti che la ricerca di base produce in campo medico, ambientale, dell'energia, della sicurezza, dei beni culturali e nelle applicazioni industriali.

Art. 2. Oggetto e campo di applicazione

Il presente CCNI, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL) relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2019 - 2021, nonché dell'articolo 40-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica al personale dipendente dell'INFN dei livelli dal I al III.

Art. 3. Costituzione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio

L'ammontare complessivo del fondo per il trattamento accessorio per il personale dei livelli I - III relativamente all'annualità 2021 è stato costituito con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto n. 16961 del 29 febbraio 2024 e ammonta rispettivamente a Euro 1.962.764,53.

Art. 4. Distribuzione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio

1. Il fondo del trattamento accessorio, di cui all'art. 3 del presente CCNI, è ripartito tra gli istituti del trattamento economico accessorio previsti dall'art. 9 del CCNL del 21 febbraio 2002 biennio economico 2000 - 2001. La seguente tabella riporta in dettaglio la distribuzione del fondo per l'anno 2021:

Tabella 1 - Distribuzione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio

Voci salario accessorio	2021
Indennità per oneri specifici	€ 1.622.764,53
Indennità di responsabilità (art. 10 CCNL 7.4.06)	€ 155.000,00
Indennità direzione strutture (art.9 CCNL 1996-1997)	€ 165.000,00
Indennità attività fuori sede (Obiettivi speciali)	€ 20.000,00
Totale	€ 1.962.764,53

AT



2. L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, prevista dall'art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio) i cui criteri di attribuzione sono stabiliti dalla contrattazione integrativa, è incrementato di € 200.000,00 per il 2021, al fine di coprire l'incremento mensile della medesima indennità riportata nella Tabella 2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto e per garantire una distribuzione differenziata di tale incremento, si stabilisce che tale incremento è riconosciuto esclusivamente al personale ricercatore e tecnologo che supera con esito positivo l'accertamento da parte dell'Istituto dell'attività svolta, utile per l'attribuzione della fascia stipendiale superiore, così come previsto dall'articolo 4, commi da 5 a 10, del CCNL per il personale ricercatore e tecnologo per il biennio economico 1996-1997, che, espletato dalla commissione prevista, consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di relazioni presentate dai soggetti interessati. Tale verifica prende in considerazione la consistenza e la continuità temporale dei titoli in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, come ad esempio le pubblicazioni prodotte e i lavori a stampa firmati, incluso il contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente, come ad esempio le funzioni esercitate e gli incarichi ricoperti. Ai dipendenti che superano positivamente la verifica dell'attività prestata è riconosciuto l'incremento previsto dalla seguente tabella nel rispetto del livello di appartenenza. Tale incremento è riconosciuto anche ai neoassunti. Mentre, a coloro che non superano la verifica tale incremento non è riconosciuto per un periodo di 12 mesi in attesa dell'esito della successiva verifica prevista dopo un periodo di un anno.

La seguente tabella riporta in dettaglio l'incremento mensile dell'indennità IOS soggetto a verifica:

Tabella 2 - Importi mensili e annuali relativi all'incremento dell'IOS

Livelli	Importo mensile	Importo annuo
I	€ 15,17	€ 182,00
II	€ 15,92	€ 191,00
III	€ 17,33	€ 208,00

3. L'indennità di responsabilità, di cui all'art. 10 del CCNL del 7 aprile 2006 quadriennio e biennio economico 2002 - 2003, è attribuita al personale tecnologo a cui è affidato un incarico comportante una specifica responsabilità prevista nei disciplinari organizzativi dell'INFN. La seguente tabella riporta in dettaglio gli importi mensili correlati al livello e al tipo di responsabilità ricoperta:



Tabella 3 - Importi mensili dell'indennità di responsabilità

Responsabilità	Livello	Indennità art. 10
Vice Direttore Generale (VDG) AC	I	€ 1.941,83
Direttore di Direzione AC con incarico di VDG	I	€ 1.496,34
	II	€ 1.271,89
	III	€ 1.081,10
Direttore di Direzione AC	I	€ 1.360,31
	II	€ 1.156,26
	III	€ 982,82
Direttore di Direzione Servizi Informativi AC	I	€ 1.048,79
	II	€ 891,47
	III	€ 757,75
Direttore di Servizio Professionale AC	I	€ 873,87
	II	€ 742,79
	III	€ 631,37
Vice Direttore di Direzione, Direttore di Divisione AC	I	€ 850,34
	II	€ 684,28
	III	€ 563,56
Responsabile di Servizio (AC e Presidenza)	I	€ 773,04
	II	€ 622,07
	III	€ 512,33
Responsabile di Ufficio (AC e Presidenza)	I	€ 537,77
	II	€ 416,99
	III	€ 329,20

L'indennità di cui al presente comma non può cumularsi con le indennità previste per incarichi di Direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca ai sensi dell'art. 22 del DPR 171/91 e di quelle di strutture di particolare rilievo di cui all'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio).

4. L'indennità di direzione di struttura di particolare rilievo, di cui all'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), è attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti, previste nei provvedimenti organizzativi delle strutture dell'Istituto. L'indennità termina di essere corrisposta alla cessazione della responsabilità e può cumularsi, ad eccezione dell'indennità di cui al comma 3 del presente articolo, con altre indennità previste dal presente contratto o con altre previste da altre disposizioni normative o contrattuali in vigore. L'importo dell'indennità è attribuito sulla base del livello di inquadramento e sul tipo di responsabilità come da seguente tabella:



Tabella 4 - Importi mensili dell'indennità di direzione

Responsabilità	Livello	Indennità art. 9
Direttore Laboratorio Nazionale	I	€ 1.075,95
	II	€ 914,56
Direttore Sezione	I	€ 645,57
	II	€ 548,73
Direttore Centro Nazionale	I	€ 537,98
	II	€ 457,28
Direttore Divisione Laboratori Nazionali, Responsabile Unità Funzionali Laboratori Nazionali e Centro Nazionale, Responsabile Servizio Centro Nazionale	I	€ 100,83
	II	€ 100,83
	III	€ 100,83

5. L'indennità attività fuori sede (obiettivi speciali) viene riconosciuta al personale che svolge una attività fuori sede, nell'ambito di uno specifico progetto di ricerca o esperimento di interesse strategico per l'Istituto, presso un Laboratorio Nazionale dell'Istituto, presso il sito di Capo Passero (Siracusa) o presso lo European Gravitational Observatory (EGO) e trovano fondamento nel comma 4, lettera f) dell'art. 123 del CCNL 2019-2021. Il requisito del "fuori sede" si verifica se il Laboratorio interessato è situato in una Provincia o Città Metropolitana diversa dalla sede di appartenenza del dipendente.

Tabella 5 - Importi giornalieri dell'indennità attività fuori sede

Strutture INFN	Importo giornaliero
LNGS	€ 45,00
LNF,LNL,LNS, Sito Capo Passero e EGO	€ 35,00

Per le modalità applicative dell'indennità si fa riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 9167 emanata dall'Istituto in data 16 luglio 2013. Inoltre, l'indennità collegata alle attività fuori sede svolte presso lo European Gravitational Observatory (EGO) sarà erogata a partire dal 01 gennaio 2024.

Art. 5. Eventuali economie

Le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità di cui all'art. 4 comma 1 saranno destinate a tutto il personale sulla base dei risultati raggiunti.

Art. 6. Decorrenza

Il presente CCNI entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005, nonché dell'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.